

definitiva, il principio della presunzione di innocenza non può essere cancellato *ad usum delphini* per preservare il principio della conservazione della prova — ovvero sia riservato un trattamento garantista a chi ha la ventura di trovarsi già nella fase delle indagini preliminari e un trattamento non garantista a chi abbia avuto la sventura di essere stato rinviato a giudizio il 31 dicembre 1999 e, quindi, si trovi nella condizione temporale a cui l'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha fatto riferimento, essendo ella la promotrice di un emendamento che anticipa al rinvio a giudizio l'iniziale dizione «apertura del dibattimento»?

Ebbene, gli inquietanti quesiti da me proposti non sono stati considerati meritevoli di risposta, non perché non fossero pregnanti, ma perché ad essi non si possono dare risposte: l'unica risposta da parte del relatore e della maggioranza è che occorre salvare i processi! Ma se vogliamo salvare i processi compiendo una violazione macroscopica dei principi vigenti, non facciamo un'operazione legittima. Pertanto, non ci sentiamo assolutamente di condividere una tale proposta.

Proprio in considerazione della mancanza di risposte, il Polo della libertà, pur mantenendo ferma la propria contrarietà a quanto normato dal decreto-legge in esame, ha cercato di ridurre al minimo i danni con una serie di emendamenti puntualmente respinti, salvo rare e non rilevanti eccezioni, con i quali sono stati forniti spunti per modificare alcune istituzioni.

Di un emendamento da noi presentato ha già parlato diffusamente l'onorevole Marotta: la proposta consiste nel reiterare nei processi in corso, proprio per attuare l'articolo 111 della Costituzione, quelle attività processuali che ricadevano nell'ambito di principi introdotti. Più specificamente, è stata chiesta l'applicazione dell'articolo 6, comma 5, della legge del 1997 riguardante l'articolo 513 del codice di procedura penale.

Per la verità, i nostri emendamenti sono stati due. Il primo era di carattere ideologico, finalizzato ad attuare piena-

mente la filosofia dell'articolo 111 della Costituzione: nel momento in cui fosse stata reiterata una volontà a non rispondere, avrebbero trovato immediata applicazione i principi costituzionali e, in particolare, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione. Il secondo emendamento, proposto in via subordinata, proponeva che la conferma sarebbe dovuta venire da dichiarazioni oppure da elementi di prova di natura diversa e, quindi, non da dichiarazioni da parte di collaboratori di giustizia o imputati ex articolo 210 che si rifiutassero di rispondere, ma nemmeno da imputati che rispondessero nell'ambito del collegamento ex articolo 210.

Ebbene, debbo dire che tali proposte emendative sono state accolte parzialmente e in modo non soddisfacente, nel senso che si è solo evitato che potessero considerarsi riscontri reciproci le dichiarazioni di collaboratori che si rifiutassero di rispondere. Una tale previsione è stata introdotta con la dizione che si riferisce ad elementi di prova acquisiti con diverse modalità.

L'aspetto, a mio avviso, più inquietante attiene al mancato recepimento di un suggerimento che, sotto il profilo logico, mi sembrava dotato di una pregnanza tale da non ammettere alcun tipo di eccezione: le attività processuali non ancora acquisite devono essere regolate dall'articolo 111 della Costituzione, ancorché ci si trovi in una fase di rinvio a giudizio?

La risposta, per la verità, è stata molto, molto ferma. A fronte dei nostri rilievi e soprattutto dei rilievi dell'onorevole Pisapia, che faceva sue le nostre argomentazioni, ella, signor presidente — che poi ha anche formulato l'emendamento —, ha addirittura modificato la formulazione della norma in senso ancora più rigoroso. Si è infatti preoccupata della possibilità che il riferimento a chi si è sottratto volontariamente all'esame potesse far propendere per un'interpretazione secondo cui l'attività non ancora compiuta dovesse rientrare nella previsione dell'articolo 111. Allora, cosa ha fatto? Ha aggiunto a «si è sottratto volontariamente» l'espressione

« si sottrae », proprio per affermare che c'è uno schermo invalicabile, proprio per stabilire che dopo la richiesta di rinvio a giudizio, indipendentemente dall'articolo 111, non c'è niente da fare, si deve applicare il vecchio codice. Ciò non mi pare condivisibile, sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto dei principi che noi tanto esaltiamo, ma che poi calpestiamo violentemente con interpretazioni successive o con colpi di mano, che mi fanno vivamente preoccupare per il futuro.

Lei, addirittura, è andata al di là (dicendo « lei » mi rivolgo, ovviamente, all'onorevole Finocchiaro Fidelbo in quanto proponente dell'emendamento, non a livello personale: per l'amor del cielo, lungi da me pensare una cosa simile!), inasprendo ancora di più il contrasto tra maggioranza ed opposizione su un argomento che, a mio modo di vedere, sarebbe dovuto scivolare *de plano*. Ma lei ha anche detto un'altra cosa. A giustificazione di questa scelta, ha affermato che c'erano tre esigenze da tutelare: la prima l'abbiamo già superata, anzi, per la verità l'ha superata l'articolo 6, comma 5, della legge del 1997, concernente la prescrizione dei processi. Tra l'altro, lei sa meglio di me che questi processi, salvo casi eccezionali (processi non ancora definiti, che hanno 20 o 25 anni di vita), hanno come minimo termini di prescrizione di 15 anni, se non si arriva ai 22 anni e così via. Per la verità, questo primo rilievo, relativo al pericolo della prescrizione, non credo che lei possa ancora accamparlo come ragione per una determinata scelta...

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Non l'ho mai accampato, mai!

SERGIO COLA. Va bene, non l'avrà accampato, ma comunque ha accampato altri due rilievi, in primo luogo quello della scarcerazione. In proposito mi permetto di osservare, presidente Finocchiaro Fidelbo, che si tratta di un rilievo, per la verità, contraddittorio. Prima lei dice che dobbiamo preoccuparci di non far uscire

determinati soggetti pericolosi, siano essi implicati nei reati di Tangentopoli o di criminalità organizzata, poi, al contrario, afferma che non si potrebbe giammai consentire che un imputato debba vedere protrarsi i termini di custodia cautelare. La soluzione è semplicissima. Innanzitutto, andando nel concreto, il compimento di quella determinata attività non può che richiedere un tempo brevissimo e se lo svolgimento di questa attività viene chiesto dall'imputato, beh, questi si assume anche l'onere di veder slittare, ancorché in modo molto limitato, i termini della custodia cautelare. D'altra parte, la scelta, caro presidente, va fatta in relazione ad un'altra argomentazione, che a mio avviso è quella determinante: cosa vuole che gliene importi all'imputato che chiede l'acquisizione di un'attività processuale che contrasta con l'articolo 111 di vedersi slittare un po' i termini di custodia cautelare, quando l'acquisizione di quell'attività potrebbe portare alla sua assoluzione? Mi sembra che, se consideriamo la questione sotto questo aspetto, che lei non ha mai valutato, essa debba essere accantonata.

Lei ha poi fatto riferimento ad un'ulteriore questione. Ha ribadito anche in quest'aula che ci troveremmo di fronte a tre regimi: quello di cui al codice di procedura penale attuale, quello di cui all'articolo 111 e poi quello del decreto-legge. Se volessimo attuare ciò che lei ci propone, realizzeremmo un'eguaglianza eccezionale, presidente, condivido: tutti sarebbero trattati nella stessa maniera davanti alla legge. Ma in quale senso? Nel senso che tutti sarebbero condannati! L'attuazione del principio che noi proponiamo porterebbe, invece, molto probabilmente, alla assoluzione di chi può usufruire dell'applicazione della normativa.

Ed allora, signor Presidente, se si pongono su un piatto della bilancia le conseguenze della prima prospettazione (tutti condannati) e sull'altro piatto la seconda prospettazione, quella fatta da noi (molti od alcuni assolti e gli altri condannati), allora non posso che dire:

evviva la disparità di trattamento! Sarò il primo a dire allora che vi deve essere una disparità di trattamento!

Siamo tutti depositari della verità e anche noi diamo il nostro contributo. Siamo sicuri che con la sua notissima intelligenza e con il suo intuito lei non potrà che recepire questi nostri messaggi. Lo dico anche perché lei ha concluso il suo intervento in un modo che condividiamo. È vero, in Commissione il risultato è stato di venti a sedici, però è altrettanto vero che si riunirà il Comitato ristretto e la discussione in aula potrà essere utile per rivedere alcuni aspetti che riteniamo assolutamente non consoni alla civiltà giuridica di cui noi affermiamo di essere assertori.

L'unico messaggio che avete recepito (e lo avete recepito non soltanto a seguito di una nostra proposta ma anche a seguito di una proposta proveniente da alcuni esponenti della maggioranza di Governo) è quello in ordine alle minacce e alla corruzione. Non si poteva infatti assolutamente accettare che una valutazione del giudice, di carattere discrezionale, sull'atteggiamento in sede di esame o di controesame del dichiarante, potesse portare a decidere o comunque ad affermare senza ombra di dubbio la minaccia o la corruzione. La proposta che è stata fatta non ci soddisfa totalmente, ma in ogni caso dà lo spunto per ristabilire anche in questa fase il necessario contraddittorio.

Il tempo a mia disposizione sta per terminare e vorrei concludere il mio intervento con una prognosi che è molto, molto inquietante. Sinceramente, proprio per le cose che voi avete detto in ordine all'interpretazione dell'articolo 2 della legge costituzionale, non ci sentiamo assolutamente sicuri. Forse abbiamo fatto tanto e voi (o almeno una parte della maggioranza) l'avete fatto con un enorme sforzo, ma non bisogna dimenticare che per varare la proposta, con riferimento alla fase di preparazione dell'approvazione dell'articolo 111, è passato più di un anno. Tale termine non è trascorso solamente per una mancanza di volontà dell'opposizione, ma anche per la mancanza

di unanimità nell'ambito della maggioranza di Governo. Esistono infatti nelle forze della maggioranza delle parti che certamente hanno un particolare modo di vedere, di sentire e di interpretare la democrazia e soprattutto la civiltà giuridica. Non disdegnano di ricorrere all'emergenza ma, in particolare, non disdegnano di far diventare l'emergenza un fatto costante, in modo tale che la civiltà giuridica e le garanzie diventano solamente delle eccezioni. Si sono cioè invertiti i termini del problema!

Noi siamo vivamente preoccupati per questo tipo di interpretazione che d'altra parte voi avete trasfuso negli emendamenti che non ci soddisfano per le ragioni che abbiamo più volte illustrato.

Il Polo per le libertà, ma soprattutto Alleanza nazionale, esprime dunque la massima contrarietà a questo decreto, che sancisce, ripeto, un traguardo della maggioranza, che non è assolutamente invidiabile e apprezzabile. Dietro una bellissima facciata c'è veramente il contrario di quello che si vuole far vedere.

Alla fine del suo intervento, tuttavia, lei ci ha dato la speranza che nel Comitato ristretto le cose potrebbero cambiare. Ancorché, in linea subordinata, noi ci trovassimo nella condizione di dover tener presente una vostra volontà di cambiare, lo faremmo con enorme piacere e quella nostra inquietudine, un'inquietudine che non ci lascia dormire, potrebbe cadere. Potremmo, quindi, effettivamente dire che l'Italia è diventata di nuovo il paese della civiltà giuridica, che la sua democrazia è concreta e che è nuovamente diventata la culla del diritto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, discettiamo del decreto-legge n. 2 del 2000, sulla cui urgenza e necessità credo nessuno possa nutrire ragionevole dubbio.

Il 7 gennaio è, infatti, entrato in vigore il novellato testo dell'articolo 111 della Costituzione che un gran numero di fa-

ziosi, pensosi più degli interessi delle corporazioni, per un verso, e di parte, per altro, ha rappresentato come massima e prima emergenza giudiziaria del paese.

Esprimo siffatta opinione non certo per negare la bontà dei principi sommi disvelati ai plebei e agli incliti, principi che condividiamo, che abbiamo votato e che sostenemmo anche in sede di Commissione bicamerale, bensì per affermare la tesi secondo la quale la modifica dell'articolo 111 della Costituzione non era affatto l'intervento più urgente richiesto dalla situazione del paese.

Il decorso di pochi mesi non avrebbe provocato sfracelli e ci avrebbe consentito gli opportuni, necessari adeguamenti normativi di natura ordinaria. Ma si sa, la ragionevolezza non sempre ispira le scelte della politica, soprattutto in tempi come quelli che viviamo, in cui il processo penale è quotidianamente — come annota il professor Illuminati, maestro bolognese del processo penale — teatro di tensioni e di spinte contrastanti. Tensioni e spinte che impoveriscono il tasso politico della nostra azione istituzionale ed acuiscono la crisi del sistema.

In un messaggio pubblicato di recente dal professor De Francesco, penalprocessualista della scuola pisana, sulla *Rivista politica del diritto*, in tema di codificazione europea dei principi generali della responsabilità penale, si legge: « Il tarlo che erode i sistemi politici sarebbe dovuto più, in radice, alla progressiva sostituzione o sovrapposizione ai partiti di *lobby* ed aggregati corporativi ispirati al perseguimento di interessi contingenti incapaci di tradursi, sia nell'immediato sia nel lungo periodo, in una linea politica dotata di un sia pur minimo coefficiente di stabilità ed affidabilità istituzionale ». Sante parole, direbbe una mia vecchia zia novantenne, depositaria sublime di secolari regole per forgiare biscotti di struggente bontà e ovvie massime di religioso misticismo. Ma pochi intendono far tesoro di quella santità semantica. Eccoci allora alle prese con il decreto-legge del Governo, con l'interpretazione della norma costituzionale portata dall'articolo 2 della legge

costituzionale n. 2 del 1999, con gli altolà delle camere penali, con la virulenza delle opposizioni di centrodestra.

La Commissione, a maggioranza, propone un testo sul quale discutiamo, che il relatore ha predisposto all'esito di un articolatissimo dibattito. La proposta non ci appare certo imm modificabile e il calendario della Camera, dopo la presente discussione, ci consentirà un'ulteriore riflessione ed il prosieguo del confronto politico. Noi qui ribadiamo alcune premesse e le nostre conclusioni.

Il Parlamento deve, in primo luogo, dare una risposta politica al problema politico posto dal novellato articolo 111. Questo è il cuore della vicenda istituzionale che qui ci occupa.

L'articolo 111 contiene principi e regole processuali; non è questo il luogo per discutere siffatte scelte del legislatore costituzionale, fortemente criticato — come è noto — dalla dottrina e dagli studiosi. Ma è questo il luogo per discutere, delibare e disciplinare le conseguenze di tali regole sui procedimenti in corso.

Il Parlamento evidentemente non può ignorare tale enorme, rilevante e ineludibile questione ed ha il dovere di farlo rifuggendo le suggestioni dell'astrazione tecnica e della pura speculazione teorica. Cambiare le regole fondamentali del processo nel corso del processo stesso non è di per sé scelta opportuna, giusta, equa. Non solo, l'applicazione dei principi e delle regole di cui all'articolo 111 della Costituzione rischia di travolgere un numero altissimo di processi in corso e questo non è un bene, ma un'opzione scellerata, soprattutto se posta in relazione ad una nostra triste specificità. Nessun paese europeo, nessuna democrazia dell'Europa comunitaria registra nei propri confini i fenomeni di criminalità organizzata che affliggono il nostro meridione, impoveriscono la nostra economia, impongono lutti quotidiani a quella parte del nostro popolo che vive in Puglia, in Campania, in Calabria ed in Sicilia. Nessun paese europeo convive con quelle espressioni criminali note come mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita.

Ebbene, le popolazioni di quelle regioni, lo Stato con i suoi apparati di contrasto, la magistratura nella sua funzione giurisdizionale, le forze politiche del nostro paese tutte, nessuna esclusa, stanno facendo sforzi straordinari, ciascuno per quanto di sua competenza, per liberare l'Italia da un tale peso insopportabile. Sono proprio i processi di criminalità organizzata (ovviamente quelli in corso) che oggi devono suscitare le nostre responsabilità preoccupazioni. Non possiamo mandare al macero il lavoro di migliaia di uomini dello Stato, di centinaia di magistrati. Per applicare acriticamente un principio processuale inserito nella Costituzione a far tempo dal 7 gennaio non possiamo travolgere altri valori, altri diritti, le regole fondanti della convivenza civile che tutte trovano il loro riconoscimento in altre norme della Costituzione la quale — è bene ribadirlo — riconosce assai spesso situazioni giuridiche soggettive tra esse confliggenti eppure coesistenti in un sommo equilibrio normativo idoneo a rendere forte la nostra democrazia.

E poi, signor Presidente, onorevoli colleghi, se l'articolo 111 ha dato disciplina costituzionale a quello che convenzionalmente chiamiamo giusto processo, delineandone forme, modi e principi a valere dal 7 gennaio scorso, questo non può certo significare che l'attività processuale anteriore a quella data fatidica non fosse anch'essa riferibile ad un giusto processo, tutt'altro: quei giudizi, quei procedimenti che oggi rischiano la cassazione per mano legislativa, si sono svolti, fino a prova contraria, nel rispetto di norme costituzionali e delle norme codicistiche. Sono, cioè, giusti processi, giacché articolati e sviluppati nel rispetto delle leggi vigenti.

Se tutto questo è vero (e non si vede come possa negarsi tale assunto), ben si comprende la ragione profonda, la ragione vera, la scelta politica del legislatore costituente del 1999, il quale ha accompagnato la novella costituzionale con una norma anch'essa costituzionale, di carattere transitorio o, se più vi piace, attuativa della norma a regime. Leggiamola: « La legge regola l'applicazione dei principi

contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore ». Orbene, di questa disposizione è possibile dare una doppia interpretazione. Secondo una prima lettura la legge ordinaria può fare una cosa soltanto: applicare l'articolo 111 ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. La nostra obiezione è semplice: si può interpretare una norma assegnandole una significazione tale da renderla norma inutile? Questo infatti accadrebbe se alla norma transitoria dessimo il senso qui contestato.

È perfettamente inutile allora una siffatta disciplina transitoria, in quanto nessuno può impedire al legislatore ordinario di applicare i principi contenuti nella legge costituzionale; anzi, una diversa possibilità gli è radicalmente inibita. Viceversa, in applicazione di corretti principi ermeneutici la norma transitoria ha una plausibile significazione se la regolazione dei principi costituzionali ai processi in corso potrà attuarsi in termini altri, diversi, distinti — diciamolo —, derogatori, al fine di non mutare un regime processuale fin qui legittimamente applicato, di rispettare altri principi costituzionali da equilibrare tra loro, al fine di evitare, insomma, che importanti e delicati processi, *in primis* quelli di criminalità organizzata, vengano posti nel nulla dall'oggi al domani. Una norma, quindi, che abbia un senso, un significato, che esprima una volontà politica alta e, per quel che mi riguarda, del tutto condivisibile. Ma — opinano i nostri contraddittori — non è lecito dare alle parole un senso diverso da quello proprio e la nostra interpretazione stravolgerebbe il significato delle parole usate dal legislatore. Qui, umilmente, alzo le mani e mi rimetto a chi sa più di noi, ai sacri testi, ai vocabolari della nostra lingua straordinaria.

Il *Dizionario della lingua italiana* del Gabrielli (edizioni Carlo Signorelli del 1993) riporta ad illustrazione del verbo « regolare », tra gli altri, i seguenti sinonimi: moderare, limitare, ridurre ovvero modificare. Il monumentale *Grande dizio-*

nario della lingua italiana di Salvatore Battaglia (edizioni dell'Utet, la più grande opera italiana in materia), al volume XV, in tal guisa illustra da parte sua il verbo «regolare»: contenere, disciplinare in modo da evitare abusi ed esagerazioni o da frenare eccessi, ovvero limitare con provvedimenti di legge. Cita il Battaglia, per corroborare le indicate significazioni, i classici. Guicciardini: «A mantenere la libertà vera intera sia un mezzo che regoli la ignoranza della moltitudine e ponga freno alla ambizione di un gonfaloniere». E Badoer: «Viene spesso ricordato a sua maestà di provvedere a restringere e regolare il numero di quelli che vivono del trattare le cose litigiose, perché passano gli anni prima che si possa veder il fine della causa».

Rileggiamo, allora, la norma in discussione forti dei superiori insegnamenti: «La legge regola» — ovvero limita, modera, riduce, modifica, contiene, ovvero disciplina in modo da evitare abusi ed esagerazioni — «l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso». Insomma, se non vogliamo rispettare il buonsenso, le regole generali dell'ermeneutica giuridica, le scelte politiche del legislatore, diamo il doveroso ossequio alla nostra lingua, ai suoi mentori, ai suoi insigni studiosi, ai suoi illustri esegeti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a questo punto a me pare agevole la deduzione dei limiti che devono guidarci nella conversione del decreto-legge in esame. Vi sono, per un verso, le ragioni della politica come il non rendere vano il procedere dei processi in corso; per altro verso, vi è la necessità di contemperare i principi e le regole del novellato articolo 111 della Costituzione con il principio, di analoga forza normativa, della non dispersione dei mezzi di prova legittimamente acquisiti, combinato con quello del libero convincimento del giudice; per altro verso ancora, occorre limitare, secondo criteri di ragionevolezza ed opportunità, il portato della riforma costituzionale, come previsto dalla riforma stessa.

Credo che la Commissione abbia correttamente operato in tal senso ed il testo del relatore, in attesa della disciplina ordinaria di adeguamento ai nuovi principi, di cui presto il Parlamento dovrà occuparsi, ci sembra meritevole di approvazione. Non intendiamo, peraltro, sottrarci al confronto con le forze dell'opposizione e vogliamo ricercare con esse soluzioni sulle quali far confluire consensi più ampi di quelli sin qui registrati; il tempo c'è e sta a noi impiegarlo utilmente. Chiediamo, peraltro, ai nostri interlocutori di condividere le esigenze politiche che abbiamo rappresentato in Commissione e durante la discussione sulle linee generali in corso, nonché di adeguare ad esse le soluzioni tecniche.

Il Parlamento, peraltro, deve tenere ferme, tutelare e difendere le sue potestà; respingiamo gli attacchi sconsiderati di certe corporazioni, le loro vili aggressioni, il cieco dispiegarsi di iniziative eversive palesemente in contrasto con l'ordine repubblicano, la violenza verbale degli epigoni delle risse istituzionali. Occorrerà presto regolare i facinorosi, ricondurre l'associazionismo biecamente corporativo al rispetto delle regole, dei cittadini, della convivenza civile, del comune sentire sociale. Ho fermo il convincimento che sia questo il modo migliore per corrispondere alle aspettative ed alle esigenze del nostro popolo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, poche parole per chiedere al Governo che cosa, in realtà, ritenga faccia perdere più tempo: cercare di salvare i processi in corso oppure rischiare — mi auguro che ciò rappresenti, in una società democratica, un rischio attuale — che l'applicazione del decreto-legge, in contrasto col dettato costituzionale, faccia saltare successivamente i processi in corso.

Credo che in una società retta da una Costituzione scritta tale pericolo sia imminente, in presenza di un decreto-legge come quello predisposto dal Governo e

modificato in senso peggiorativo dalla maggioranza. Do atto alla maggioranza stessa di aver fatto passi avanti, in questi mesi, in direzione della tutela dei diritti dei cittadini; certamente, l'approvazione delle modifiche costituzionali in questione a larga maggioranza ha rappresentato un fatto nuovo. Mi domando, tuttavia, se dietro tale approvazione non vi sia stato un tentativo di concordato tra forze politiche piuttosto che un'adesione sincera alla lettera del nuovo articolo 111 della Costituzione. È stato un tentativo di « inciucio » o è stata un'apertura a criteri di giustizia secondo regole certe? Pongo tale quesito perché mi pare che oggi ritorni in auge il principio secondo cui « il fine giustifica i mezzi ».

Poco fa sentivo l'onorevole Bonito ricordarci cose che sappiamo e sulla cui gravità concordiamo, cioè che il nostro è un paese, in larga parte delle sue regioni — e non soltanto quelle meridionali —, controllato da organizzazione mafiose. Ma crediamo veramente che le organizzazioni mafiose possano essere combattute con efficacia quando lo Stato segue il principio il « fine giustifica i mezzi » e a qualunque costo cerca di liberare il territorio da esponenti di queste organizzazioni mafiose? Non è questo che alimenta una mentalità di resistenza e di contrasto nei confronti dello Stato molto più ampia e diffusa di quella che si viene a costruire all'interno delle associazioni mafiose? Questo è il vecchio contrasto tra la linea che contro la mafia seguì il procuratore Giovanni Falcone e la linea che è stata successivamente seguita dal dottor Caselli. Due strategie antimafia diametralmente opposte: la prima, nei suoi caratteri generali, cerca di riportare il fenomeno mafioso a fenomeno processuale, secondo i criteri generali; la seconda, invece, introduce elementi specifici che debbono armare lo Stato in modo particolare nei confronti di un fenomeno che con gli strumenti ordinari del diritto non può essere sconfitto. Credo che questa seconda strategia sia largamente perdente in generale nel nostro paese e in particolare di fronte al fenomeno mafioso. Credo invece

che solo ricostruendo il rapporto tra Stato e cittadini nei termini in cui dovrebbe essere (di garanzie per il cittadino imputato; di presunzione di innocenza e di certezza del diritto, a garanzia delle vittime della violenza della criminalità) si possano fare passi in avanti che non siano soltanto effimeri e destinati ad avere lo spazio del clima di emergenza.

Ora, ci troviamo di fronte ad una proposta che reintroduce all'interno del nostro ordinamento processuale le categorie che l'articolo, votato a larga maggioranza, di modifica della Costituzione vorrebbe cancellare e lo facciamo in nome della consueta « emergenza-processi » e al fine di evitare il rischio che si abbiano sentenze che consentano ai criminali di avere più spazio di azione. Collegli, tanti dei processi aperti e avviati hanno opposto alla coscienza civile del paese l'idea non di uno Stato armato contro la criminalità, ma di uno Stato armato in nome della creazione di una cultura anticriminalità che poteva passare anche al di sopra dei diritti dei cittadini: basti pensare ai processi Andreotti e Contrada! Non credo che quella sia la via giusta. Ritengo invece che forzare la natura delle regole e costruirne continuamente di nuove, in modo tale che ad un testo teorico corrisponda una pratica che modifica o contraddice il testo teorico, non sia un buon risultato per un Parlamento e per un Governo che oggi hanno tentato — o è sembrato che tentassero di farlo — di intraprendere la strada dello Stato di diritto contro quella dello Stato che diventa Stato di polizia laddove appaia necessario e laddove sembri che lo Stato di diritto non possa funzionare. Naturalmente, se questo è un fatto grave, laddove si cerchi una strategia di questo genere nei confronti del fenomeno mafioso, diventa un fatto di inaudita violenza nei confronti dei singoli dove questo fenomeno neppure esiste.

Noi vogliamo, però, fingere di non avere nel nostro paese tribunali speciali, vogliamo fingere di non avere ordinamenti speciali, ma per fingere questo finiamo per trasportare le leggi speciali di emer-

genza antimafiosa anche sul terreno del processo comune e non riusciamo a sottrarci a questa duplicità che regola l'azione o la cattiva coscienza dei nostri apparati statali.

Con l'articolo 111 abbiamo avuto l'occasione per effettuare una inversione certamente drammatica anche per le conseguenze, come drammatica è nella enunciazione, rispetto al passato. Nessuno di noi poteva pensare che l'articolo 111 non comportasse anche dei fenomeni di irrigidimento del sistema penale sotto il profilo delle garanzie; nessuno di noi poteva pensare che non avesse dei costi. Se invece si è pensato che questo potesse accadere, secondo me, si è agito male nel momento in cui si è votato l'articolo 111. Chi l'ha votato pensando che si potesse rinviare l'applicazione del dettato costituzionale ha commesso un errore. Lo ha fatto senza misurare il valore e il costo di ciò che andava facendo.

Allora, lo si dica chiaramente che in questo paese quel genere di modifica costituzionale che prevede l'esistenza di uno Stato di diritto nel quale il valore essenziale è quello della vita individuale, della libertà individuale, e che in nome di questo valore occorre costruire un sistema penale che salvaguardi innanzitutto la libertà della persone e i loro diritti, oppure non lo si faccia, si cambi la gerarchia dei valori, si dica che innanzitutto va salvaguardata la personalità dello Stato, formula dietro la quale spesso si nasconde una cultura che va ben oltre questa dizione. Si dica questo, comunque! Si trovi una soluzione coerente, ma se la Costituzione viene modificata, non si può pensare oggi di poterla rimodificare con una legge non costituzionale oppure di mettere tra parentesi la Costituzione dichiarando una sorta di stato d'emergenza che possa consentire ai magistrati e ai giudici di questo paese di agire al di fuori e contro la Costituzione. Credo che ciò non sia possibile, proprio sotto il profilo delle istituzioni che noi formalmente abbiamo.

Noi abbiamo visto la Corte costituzionale agire spesso non sul filo della legge,

ma sul filo dell'indirizzo politico, tuttavia noi abbiamo il dovere di continuare a credere che la Corte costituzionale, posta di fronte all'interrogativo se sia legittima una legge che mette tra parentesi il dettato costituzionale, non possa che dire di no.

Allora, dov'è il vantaggio che voi pensate di avere, come maggioranza, nel salvaguardare l'iter dei processi che vengono effettuati secondo regole di ingiusto processo? Questa, infatti, è la questione di fondo. È possibile continuare a celebrare processi di ingiusto processo e al tempo stesso avere una Carta costituzionale che dichiara di volere il giusto processo in questo paese? Si tratta di parole vuote, come sono, oppure corrispondono a culture, a regole e a passaggi giurisprudenziali? Se non è così, dicitelo. Voi ce lo state già dicendo nei fatti attraverso questo provvedimento, ma al tempo stesso non negate a chi, come le camere penali, richiama il Parlamento all'attuazione del dettato costituzionale, il diritto di farlo. Non dica il Consiglio superiore della magistratura o l'associazione nazionale dei magistrati che chi chiede il rispetto della Costituzione si mette contro la legge. Forse si mette contro la legge, ma soltanto perché la legge è contro la Costituzione.

Dunque, credo che da ogni punto di vista questo provvedimento dovrebbe essere ripensato dal Governo e dalla maggioranza dal punto di vista teorico, se vi è stata convinzione nel momento in cui fu votato l'articolo di modifica della Costituzione. Dal punto di vista pratico, mettete a rischio (un rischio molto maggiore rispetto a quanto possa fare un provvedimento fedele al dettato costituzionale) i processi, l'apparato della giustizia, quindi le garanzie per i cittadini imputati e per i cittadini vittime, che, se la Corte farà il suo dovere, vedranno fra qualche mese, o fra qualche anno, rimesso in discussione tutto ciò che nel frattempo è stato compiuto.

Credo che soltanto il rischio (ammetterete che tale rischio esiste) che ciò possa accadere dovrebbe indurre al ripensamento, perché vi assumereste una respon-

sabilità troppo grande e davvero insostenibile nel momento in cui, per un'esigenza pratica, finiste per negare la stessa possibilità per tutti di avere giustizia in questo paese e lasciate che i tempi dell'ingiustizia, come spesso succede oggi, continuino a correre, impedendo ai processi di arrivare in tempi ragionevoli alla loro soluzione e, al tempo stesso, continuando a far pensare che in questo paese le garanzie dei cittadini siano qualcosa di opzionale, cui si può rinunciare nel momento in cui si presenta un'esigenza superiore.

Non vi può essere esigenza superiore al diritto dei cittadini in uno Stato liberale e questa marcia indietro, così drastica, rispetto al voto sull'emendamento costituzionale lascia pensare che, per conquistare le basi di una società liberale, vi è ancora troppa strada in questo paese (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, obiettivamente il problema è di grande complessità, come dimostra la discussione che abbiamo svolto in Commissione, dove, dopo avere esaminato attentamente il decreto-legge del Governo, abbiamo riformulato più volte emendamenti che contemperassero le esigenze di rispettare la previsione dell'articolo 111 della Costituzione e di salvaguardare i processi in corso. La presidente della Commissione è stata anche accusata, a mio avviso ingiustamente, di predisporre ogni volta un testo diverso, ma in realtà credo che proprio la difficoltà di contemperare le due esigenze sia tale che, non avendo nessuno la possibilità di una certezza, si sia creata la necessità di elaborare un testo che, a mio avviso, può essere ulteriormente elaborato, nell'intento comune di fare salvi i principi costituzionali.

Vorrei sottolineare, però, anche una certa eccessiva enfasi che si è data all'articolo 111, con il pregiudizio che in precedenza non esistesse, nel nostro si-

stema costituzionale e nel nostro sistema procedurale (non solo quello attuale, ma anche quello precedente), il diritto del contraddittorio. Questo non è vero: stamattina rileggevo il mio testo di diritto costituzionale, del Mortati, sicuramente antecedente, data la mia età, al codice accusatorio, nel quale però già si sottolinea il principio del contraddittorio, addirittura nel processo antecedente all'attuale, quindi in vigore del codice Rocco. Il dibattito, dunque, garantiva anche in quel caso il contraddittorio fra le parti.

D'altra parte, il principio di difesa è acclaratamente riconosciuto come il diritto della difesa di controesaminare l'altra parte e non è un caso che l'Italia abbia aderito alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale prevede non quello che noi chiamiamo, abbastanza inesattamente, giusto processo ma l'equo processo, ovvero quello che impone il contraddittorio fra le parti: è un principio che, pur non così manifestamente espresso con la nuova formulazione dell'articolo 111, è sempre esistito nella nostra Costituzione.

Non è un caso, infatti, che l'articolo 513 del codice di procedura penale, nella formulazione iniziale, non abbia avuto alcun bisogno di riforma costituzionale ed ha introdotto il principio più evidente del contraddittorio, in quanto non vi era più la segretezza delle indagini preliminari, quali si aveva nel codice inquisitorio. Si è introdotto, tra l'altro, un sistema misto tra inquisitorio e accusatorio: di fatto, da noi non vige un sistema accusatorio. Per quale motivo, nonostante l'articolo 111 e l'applicazione che ne daremo, infatti, non viviamo in un sistema accusatorio, ma in un sistema equivoco? Perché i sistemi accusatori sono altri, sono diversi e si basano sulla non obbligatorietà dell'azione penale, su assunzioni precise di responsabilità. Peraltro, queste ultime sarebbero particolarmente indicate nel momento in cui si addivenisse — e sicuramente succederà — a che l'imputato diventi teste. Lo stesso imputato, laddove rinunci al silenzio, diventa teste, perché questo è il sistema accusatorio.

Abbiamo rinunciato a scrivere dei principi dell'oralità e della concentrazione nell'articolo 111 — non so per quale volontà — che presuppongono una scelta in materia di obbligatorietà dell'azione penale. Noi non viviamo in un sistema nel quale vige la separazione dei soggetti, non tanto per l'abusata idea della separazione delle carriere, fonte di tante inutili polemiche, ma in un sistema in cui vige davvero l'indipendenza e l'autonomia delle parti, di ciascuna parte rispetto all'altra e rispetto al terzo che è il giudice. Noi non viviamo neppure storicamente, e penso che per molti anni non lo faremo, in un sistema giudiziario in cui ciascuna parte è tenuta alla lealtà nell'acquisizione delle fonti di prova, nella lealtà della esposizione dei fatti e dei mezzi di prova. Pertanto, alla base non vi è un principio di responsabilità; ecco perché dico che neanche l'articolo 111 introduce di per sé il sistema accusatorio. Esso introduce un principio fondamentale, vale a dire la possibilità di esaminare e controesaminare direttamente i soggetti. All'epoca manifestai la mia perplessità sulla formulazione del principio del contraddittorio perché, una cosa è affermare un principio fondamentale, vale a dire interrogare o fare interrogare l'accusante da parte dell'accusato, un'altra cosa è stabilire quali elementi determinino la colpevolezza. Tutto ciò, non solo perché si va verso un sistema diverso, al quale con la legge attuativa arriveremo, pur rimanendo costante il sistema ordinamentale e costituzionale, ma soprattutto perché noi introduciamo un principio di prova legale. Tant'è che, non a caso, sono state avanzate ipotesi di incostituzionalità dell'articolo 192, che riguarda la valutazione della prova. Se la colpevolezza è provata o non provata, se le dichiarazioni sono ripetute o non ripetute, secondo un principio di non trasparenza e non di obbligo di lealtà delle parti — proprio del sistema accusatorio, con relative responsabilità — abbiamo chiuso o potremmo avere chiuso con la valutazione della prova. Allora, ogni nostro discorso in merito potrebbe essere tranquillamente caducato, quindi è

stata avanzata l'ipotesi di incostituzionalità dell'articolo 192, dell'articolo 500 e dell'articolo 513.

Non sono un costituzionalista, né mi assumo tale compito, ma certamente anche questo costituisce un grave problema, un problema che dovremo affrontare non con il regime transitorio, ma con la legge attuativa.

Come vedete, i problemi sono molteplici e sono gravi, tanto più ove si consideri che, a breve, applicheremo una legge attuativa dell'articolo 111. Anche in questo caso vi sono posizioni estreme che, però, sono entrate nell'opinione comune, vale a dire che l'articolo 111 sia una norma di per sé autoapplicativa. Come voi ben capite, se questa norma è autoapplicativa, essa istituisce un principio di prova legale in base al quale, per il solo fatto che uno solo ripeta le accuse, immediatamente e conseguentemente l'altro è colpevole.

Se arrivassimo davvero ad accettare come tesi estrema tale interpretazione dell'articolo 111, nella formulazione che è stata voluta — ricorderete la discussione in Assemblea; io presentai degli emendamenti, che poi ritirai, data la loro inutilità, perché si trattava di una specie di tabù e, quindi, si doveva necessariamente approvare quella formulazione —, se fosse vero il principio avanzato da alcune parti dell'autoapplicazione del 513, avremmo introdotto una strozzatura nella valutazione della prova, ovvero la valutazione della prova scomparirebbe, da allora in poi, dal nostro ordinamento, con la conseguente incostituzionalità degli articoli 192 e degli altri che ho citato, che attengono appunto alla valutazione della prova.

Come ho detto, tra breve approveremo una proposta di legge, di cui faccio menzione anche se alla Camera è solo in fase di discussione in Commissione, perché mi pare che il Senato l'abbia approvata all'unanimità e, quindi, è un atto che non possiamo ignorare. Potremo modificarlo ed anche bocciarlo, ma al momento dobbiamo considerarlo, con una valutazione da parte di tutti i gruppi che l'hanno

approvato all'unanimità. Si dice che allora ancora non era stato approvato l'articolo 111, ma si era in via di approvazione e, quindi, evidentemente il problema è stato posto.

Il problema che è stato posto e che si sono posti tutti i paesi europei, soprattutto quelli di *common law* — che hanno una tipicità nel sistema accusatorio, che, comunque sia, è ben diverso anche dall'articolo 111, poiché si tratta di principi completamente diversi —, è che, per evitare che vi siano dichiaranti prima che non lo sono più dopo, si assume la figura del testimone. Il testimone è una persona che, di per sé, dichiara una realtà; poi, a meno che non consideriamo l'articolo 513 norma autoapplicativa *sic et simpliciter*, senza più alcun tipo di valutazione, egli dovrà essere valutato nella sua credibilità ed attendibilità, ma è un testimone. Anche l'imputato diventerà testimone, nel momento in cui rinuncerà al silenzio e, quindi, non avrà più neanche il diritto di tacere rispetto alle responsabilità che gli vengono contestate in quel momento.

Ho studiato questo problema nel nostro sistema, in cui, come ho detto, storicamente il principio della responsabilità non è sentito come necessità — e non perché non vi sia nella legge: le leggi possono prevedere tante cose, ma poi sono i comportamenti che contano —, così come non lo è il senso delle istituzioni, la collaborazione alla giustizia, come avviene nel sistema inglese, che è stato preso a modello, anche nella proposta del Senato. Non è così nel nostro paese, in cui non sentiamo questo dovere di correttezza e di lealtà, pur negli interessi diversi dell'accusa e della difesa.

Ciò suscitava in me grandi perplessità e, dopo aver valutato l'iter del Senato, la nostra discussione sull'articolo 111 e la legge attuativa ed aver analizzato la legislazione dei paesi in cui effettivamente tale principio viene applicato (sono molti, non solo l'Inghilterra), esso diventa un corollario inevitabile, ancor più nel nostro paese in cui, avendo rinunciato ai principi dell'immediatezza e dell'oralità, abbiamo processi che vanno in dibattimento magari

dopo anni e vige il principio formalistico dell'obbligatorietà dell'azione penale, che nei fatti non esiste, ma che formalmente esiste ancora, privo di disciplina e di responsabilità. È inevitabile allora la figura del testimone. Più il tempo passa e, naturalmente, più il testimone elabora, consciamente o inconsciamente. Nel diritto anglosassone, per esempio, è fatto divieto ad accusa e difesa di preparare i testimoni; non so quanto questo da noi capiti, tanto più se il tempo è lungo e quindi tanto più se si vanno elaborando le proprie deposizioni.

Perché ho richiamato tutto questo? Perché dopo questo decreto attuativo, che pone certamente grandi problemi, avremo i processi da esso regolati (che non si possono dichiarare illegittimi, a meno che la Corte costituzionale non si pronunci come tale, dal momento che sarà comunque vigente una legge) ed avremo i processi regolati dalla prossima legge di attuazione, che cambierà il sistema, cioè farà sì che l'imputato non si possa più sottrarre e quindi sarà come un testimone. Non è una differenza da poco quella che si determinerà tra le norme di attuazione che applicheremo da subito e quelle che entreranno in vigore tra sei-sette mesi al massimo, quando l'imputato avrà una credibilità e un'attendibilità di tutt'altro genere e quando si introdurrà un sistema di tutt'altro tipo. Anche in quel caso vi saranno grandi disparità di trattamento. Dubito che in quel caso addirittura si possano muovere contestazioni per le quali sia prevista l'acquisizione del verbale, perché il contraddittorio sarà fra persona fino a prova del contrario attendibile e richiedente o accusato.

Come vedete, andiamo inevitabilmente verso tanti sistemi. Sono in corso processi che hanno visto addirittura tre diverse applicazioni dell'articolo 513: una iniziale, poi quella derivante dalla modifica operata con legge e quindi quella in base all'intervento della Corte costituzionale; tutto questo in primo grado. In appello, ci si troverà di fronte prima al decreto-legge, poi alla legge di conversione e poi ancora

alla successiva legge di attuazione. Credo sia necessario rispettare il principio del contraddittorio, non solo perché lo dice la Costituzione ma anche perché è un principio di civiltà e credo sia altrettanto importante il principio della certezza del diritto. Il cittadino ha diritto di sapere con quali regole viene processato, perché in tal modo può impostare la propria strategia difensiva, può conoscere gli strumenti di cui potrà disporre, può sapere quale impostazione dare al processo; oppure, può non saperlo mai, perché da un momento all'altro cambia la legislazione.

Possiamo anche applicare questo principio in modo *pedissequo*, in base al brocardo *tempus regit actum*, per cui, se in primo grado vi sono state tre applicazioni dell'articolo 513, in seguito ve ne saranno altrettante del principio nel contraddittorio. Ma dobbiamo chiederci quale sarà la sintesi di questi sistemi in una sentenza. Temo che quella sentenza non sposterà di una virgola — perché è una questione di mentalità — la conclusione per cui chi ha dichiarato ha detto sempre la verità. Indubbiamente, la Corte costituzionale ha emesso una sentenza discutibile, ma credo che l'applicazione che ne è stata fatta sia ancor più discutibile. Colui che tace è già una persona sospetta, perché vuol dire che ha qualcosa di non chiaro, di non trasparente, di non veritiero, che si deve valutare e di cui si deve tener conto. Altrettanto vale se pongo a quella persona alcune domande, che riguardano genericamente la sua attendibilità, e questi non risponde. Anche questo costituisce un elemento di valutazione. Non ne è stato tenuto alcun conto.

È difficile, allora, poter stabilire quale sarà la giurisprudenza in materia: si terrà sempre e comunque conto (ecco il pericolo dell'articolo 111 della Costituzione) delle dichiarazioni che verranno rese, ancor più laddove, fra qualche mese, per evitare che il soggetto non torni in dibattimento a ripetere quanto già affermato, si avrà la figura del testimone. Studiando attentamente la questione, questa sarebbe la conseguenza inevitabile.

Ritorniamo al decreto-legge in esame. Al riguardo, non ho alcuna certezza, ma vorrei che fosse sempre stato applicato correttamente il principio del contraddittorio. Per applicare correttamente il principio del contraddittorio (ritengo che, soprattutto nella legge attuativa, non fosse possibile uno strumento adeguato a tal fine), dovremmo conoscere la genesi della testimonianza, l'origine e le ragioni della testimonianza, la chiarezza e la lealtà della testimonianza. Questo è un punto fondamentale.

Il decreto-legge in esame non risponde a nessuna di tali domande. Mi auguro che lo faccia la legge di attuazione, altrimenti non cambierebbe un granché, anzi le cose potrebbero aggravarsi in un sistema in cui non vi siano chiarezza e responsabilità.

Signor Presidente, potremmo ritenere, con l'articolo 111 della Costituzione nel testo riformulato, che tutti i processi svolti in precedenza, in quanto non esisteva il principio del contraddittorio, siano stati illegittimi. Penso che non sia possibile ritenere una cosa del genere, non solo per salvare i processi, in quanto sarebbe necessario allora rifarli tutti; il fatto è che nel nostro ordinamento costituzionale il principio del contraddittorio è sempre esistito. È stato detto anche in quest'aula, tanto che qualcuno si chiese che bisogno vi fosse di scrivere un tale principio nella Costituzione. L'applicazione del principio è stata distorsiva, ma nessuno può dubitare che il principio di difesa contenga il diritto al contraddittorio. Il problema, quindi, non è quello di salvare i processi; se riconosciamo che la nostra Costituzione già conteneva i principi fondamentali dell'individuo, allora anche i processi già svolti (nonostante le applicazioni distorsive) sono e rimangono legittimi; diversamente, sarebbero tutti illegittimi e non se ne potrebbe salvare alcuno per nessun motivo di ordine pubblico o per necessità di fondata emergenza.

Non credo che nel 2000 si possa ritenere che per cinquant'anni si sia leso il principio della difesa e del contraddittorio; potremmo averlo leso nelle diverse applicazioni, ma non possiamo dire che

esso non sia stato mai ritenuto esistente nella Costituzione e negli ordinamenti processuali che si sono susseguiti. Diversamente, avremmo vissuto in un paese barbaro, dove neanche i diritti fondamentali del cittadino erano scritti nella Costituzione, ma non credo che possiamo fare un tale torto ai nostri padri costituenti.

Ritengo che nessuno abbia messo in dubbio, nemmeno in quest'aula, un tale principio, salvo doverlo precisare per evitare interpretazioni da parte della Corte costituzionale; ciò ha motivato la riscrittura dell'articolo 111 della Costituzione: abbiamo costituzionalizzato un principio processuale anche se, a mio avviso, in maniera sbagliata, in quanto si è stabilito un principio di prova legale. Ma questa, ovviamente, è una mia opinione personale; vedremo poi le applicazioni che ne verranno fatte.

Se ciò è vero, vuol dire che i processi in corso sono legittimi; non vi è dubbio che i processi che hanno avuto inizio e gli atti che si sono formati (in vigenza non solo di una legge processuale, ma di un principio costituzionale, al di là di tutte le interpretazioni pratiche che ne vengono date e che hanno certamente distorto l'originaria volontà del legislatore del nuovo e attuale codice) hanno una loro legittimità. Il problema consiste nell'adeguare le modalità del contraddittorio e, quindi, nell'evitare interpretazioni distorsive nel prosieguo dei processi; questo è il problema, non quello di accertare se i processi svolti in passato fossero incostituzionali, altrimenti dovremmo eccepire l'illegittimità di ciascuno di loro; addirittura, se avessimo ignorato da sempre l'esistenza del principio del contraddittorio, nemmeno i processi per i quali è stata emessa sentenza passata in giudicato potrebbero essere salvati. Tutto verrebbe travolto. Addirittura, un ex ministro di grazia e giustizia ha avuto l'idea di affermare che anche quelli passati in giudicato erano illegittimi e io credo che questa sia davvero un'esasperazione inutile.

Come ho detto, sono poi quei comportamenti che allontanano dalla legge e

dalla Costituzione, ma queste ultime hanno sempre orientato i giudici e le parti verso il principio del contraddittorio e l'affermazione di questo principio, come ho ricordato, si ravvisa addirittura nel codice Rocco, con tutte le distorsioni che pure c'erano. Allora, i processi in corso erano regolati legittimamente: in modo distorto, ma legittimamente.

Noi adesso dobbiamo attuare la norma in maniera chiara, precisa, non distorta, o quanto meno, cercare di farlo, perché nulla è detto, data la formulazione dell'articolo e data la legge attuativa, che inevitabilmente dovrà esserci. Se non vogliamo tornare davvero ad un Medioevo che affermi la prova legale, dobbiamo cercare di introdurre quel principio man mano, in modo chiaro, dettagliato, preciso.

Nella legge attuativa ci saranno il testimone e l'imputato che rinuncia al silenzio e diventa anch'egli testimone ed ha l'obbligo di dire la verità, come avviene nei paesi di *common law*, in cui non dire la verità configura addirittura un oltraggio alla corte, non soltanto una falsa testimonianza. Dovremmo quindi avere un principio di responsabilità e di lealtà come esiste in tutti i paesi di *common law* che seguono davvero il sistema accusatorio. Dovremmo avere una vera autonomia ed indipendenza delle parti. Tutto questo, purtroppo, da noi ancora non esiste, però la correttezza e la lealtà del comportamento prescindono e, vorrei dire, vengono addirittura prima di ogni modifica costituzionale. Nessuno penserebbe mai, in Inghilterra, che il giudice nominato dalla Regina sia persona parziale, che orienti il processo o che venga corrotto, tant'è vero che addirittura la riforma in atto del sistema della legislazione processuale in Inghilterra prevede proprio la prova legale. Prima il giudice invitava la giuria — quella che deve valutare il fatto — a non considerare le dichiarazioni dei testi — perché là sono tutti testi, compreso l'imputato — ove non confortate da altri elementi; attualmente è in corso una riforma, che credo sia stata già approvata, in base alla quale non c'è bisogno di altri

elementi, di altri riscontri (e si tenga conto che la sentenza di primo grado è definitiva). In Inghilterra, però, vi è una reale indipendenza delle parti, vi sono principi di lealtà e di correttezza così sentiti che violarli sarebbe innanzitutto porsi fuori dalla collettività, porsi fuori dalle regole della società, prima ancora di un comportamento penalmente perseguibile. Sono dati per acquisire i quali, storicamente, sono necessarie centinaia d'anni (e non vorrei che nel nostro paese ci volesse qualche millennio).

Il nostro problema non è quello di salvare i processi, ma di stabilire se abbiamo condotto i processi in assenza totale di una previsione costituzionale e legislativa che consentisse il contraddittorio. In quel caso i processi sarebbero illegittimi. Pertanto, se affermiamo che sono illegittimi, riteniamo di aver vissuto in assenza della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Questa è una scelta: non è la mia, ma è una scelta. Facendo un passo oltre questa scelta — che, come ho detto, non condivido —, dobbiamo stabilire come regolare l'applicazione della normativa, non come derogare a tale applicazione, perché questa naturalmente sarebbe una violazione non soltanto dell'attuale testo dell'articolo 111, ma addirittura dell'articolo 24 della Costituzione, che disciplina il diritto alla difesa. Dobbiamo quindi stabilire come regolare tale applicazione in modo non ambiguo, come spesso oggi avviene. Anzi, a dir la verità, non avviene neanche più tanto spesso, guardate, perché sono rari in effetti i processi in cui ciò avviene e magari vi sono alle spalle contrattazioni che noi non conosciamo, magari si ricontrattano le proprie dichiarazioni giorno per giorno, in modo assolutamente non trasparente e contrario al principio fondamentale che vige in quei paesi in cui davvero è attuato questo sistema, dove non si ammette che né l'accusa né la difesa preparino i testi e possano avere con loro contrattazioni prima che vengano sentiti in dibattimento.

Questo principio, nei fatti, da noi non c'è; lo si otterrà quando riusciremo ad approvare una buona legge di attuazione.

Per il momento noi dobbiamo non salvare i processi ma affermare semplicemente che quei processi, seppur in maniera distorta, si svolgevano in un sistema costituzionale e ordinamentale che consentiva tutto ciò.

Se l'imputato o, per meglio dire, il coimputato ha taciuto quando l'ordinamento glielo consentiva, è una *fictio iuris* dire che lo richiamiamo! Del resto quello continuerà a non rispondere perché evidentemente ha compiuto la sua scelta, per così dire, a monte, in base a determinazioni che non conosciamo e non conosceremo. E non rispondendo, il verbale verrà acquisito. Ma questa è una *fictio iuris*! Con l'articolo 6 della legge del 1997, di cui si è parlato, è accaduta la stessa cosa: è stata cioè una formalità. Una formalità che non è servita a niente, non è servita cioè a dare maggiore chiarezza alle dichiarazioni del soggetto.

Pertanto il problema che noi dobbiamo porci è quello di introdurre, nel momento in cui non si sono ancora formati gli atti nell'ambito del contraddittorio, un principio che impedisca che il soggetto non parli. Ma allora già in questo caso si potrebbe stabilire che il testimone non si può sottrarre alla deposizione! Inoltre, cosa facciamo se il soggetto, che non è testimone, non parla o se il soggetto, che ancora non è testimone, parla? Siamo sicuri che l'articolo 192 del codice di procedura penale sia ancora vigente, con riferimento all'articolo 111 della Costituzione? Ritengo che, a mano a mano che si formano gli atti, dobbiamo cercare di introdurre un principio di chiarezza nel contraddittorio e di interazione tra il soggetto che accusa e l'accusato. Fino a quando non verrà approvata la legge attuativa, i nostri problemi non verranno risolti.

In conclusione, sottolineo la necessità del principio della certezza del diritto che si applica, dello strumento processuale che si applica, un principio che sia non dico prevalente ma equivalente a quello

del contraddittorio. Tutti noi dobbiamo sapere in base a quali leggi si verrà processati, senza che le regole del gioco cambino costantemente; ciò infatti vanificherebbe davvero quel principio di chiarezza che un più regolato principio del contraddittorio vorrebbe invece introdurre.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, io non sono in grado di elucubrare sulle legislazioni straniere con la ricchezza che è riuscita agevole e naturale alla collega Parenti e mi sento di reprimere anche un lontano ricordo di ciò che furono i primi articoli del codice di procedura penale nazista, perché, talvolta, come in questo caso, una memoria si attualizza nell'esperienza che viviamo.

Il *common law* non mi interessa. Abbiamo tale forza, tradizione e cultura giuridica da essere in grado di contestare e controproporre leggi e strumenti di giudizio che affondano nel nostro diritto e nel diritto naturale e che affondano anche nel principio della gerarchia delle fonti. Facevano bene i nostri antichi legislatori a passare il testo delle leggi elaborate nelle mani dei letterati. Tutti sanno che furono grandi letterati coloro che elaborarono il testo del codice civile e penale degli anni quaranta. In questo caso, sarebbe stato opportuno che il Governo si fosse munito anch'esso di un consulente letterario per non dare luogo ad una produzione così scadente, incomprensibile, contorta e contraddittoria anche sotto questo punto di vista.

In un'aula parlamentare di un paese, non dico civile, ma civilizzato, non si dovrebbero presentare testi di questa fatta! Oltretutto con la deforme natura letteraria ed equivoca del testo. Affari loro, se la fretta pressante della maggioranza di costringere questo paese in tutti i modi sta negando l'esercizio di qualsiasi facoltà e diritto! Noi non possiamo fare altro che criticare e subire, lasciando alla cultura giuridica e a quella *tout court*, di

giudicare loro e noi, la maggioranza e l'opposizione, alla stregua di ciò che essa produce e che noi contestiamo.

Quanto a contestare, la base della tesi che svolgiamo è il testo riformato dell'articolo 111, ancora caldo degli applausi che ne salutarono l'approvazione quasi unanime. Capimmo però sin da allora che si trattava di un parto non naturale, che vi era una resistenza intima e diffusa, purtroppo, a generare questa riforma non perfetta e, secondo alcuni, neppure necessaria, ove avessimo avuto una capacità interpretativa, ammodernata e consapevole del precedente testo dell'articolo riformato.

Una delle disposizioni da cui deve partire la contestazione è quella del seguente capoverso dell'articolo 111 riformato della Costituzione: « La colpevolezza dell'imputato non può » — forma assoluta e non condizionata — « essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato e del suo difensore ». Questa è la norma principale dalla quale dipende la validità delle altre che ne costituiscono l'attuazione sulla base del testo legislativo in esame. Una norma non può essere esecutiva e, al tempo stesso, contraddittoria rispetto al testo che deve attuare. La norma costituzionale esclude che possa essere valutata in ogni senso o, comunque, per la colpevolezza, la dichiarazione di colui che volontariamente si sia sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore. Che cosa dice invece la norma che, nelle mentite vesti di attuazione di questo comma, si introduce — maschera in volto e grimaldello alle mani — attraverso quest'Assemblea nel contenuto del principio che ho evocato? Niente di meglio che la lettura: « In applicazione » — questo si capisce — « dell'articolo 2 » — che ho citato — « della legge costituzionale (...) nei processi in corso le dichiarazioni rese nel corso dell'indagine preliminare dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento » — la persona è il soggetto — « (...) che, per libera scelta, si è sottratto o si sottrae all'esame

dell'imputato (...), sono valutate (...)»; sono valutate sul presupposto che la libera scelta della loro fuga dalla funzione testimoniale sia fonte di legittimazione per l'acquisizione della prova. Dunque « sono valutate ». Se però la norma che abbiamo letto esclude questa possibilità, come si può reintrodurre attraverso la norma ordinaria ciò che è divietato dalla norma costituzionale? Ricordo: « sono valutate ».

Non fosse valido questo rilievo, un altro renderebbe la tesi ancora più inaccettabile. Recita la norma: « (...) sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova ». Dunque, siamo in presenza di un'ipotesi in cui lo stabilire la gravidanza della prova ulteriore, successiva deve venire prima dello studio e dell'approfondimento della norma che ne costituisce il presupposto. Deve, quindi, valutarsi ciò la cui validità risulterà da un esame successivo a questa valutazione. Quale logica, quale dignità formale, sostanziale e tecnica può avere questa proposizione?

Torno a ribadire questo punto. Se la valutazione di un fatto, di una dichiarazione può darsi, in concreto, solo quando essa sia avvalorata dalla prova che le succede, qual è l'organizzazione mentale che ha prodotto questa mostruosità? Come è possibile applicarla? Come si può organizzare il prodotto di uno strumento simile, che presuppone compiuto un fatto il cui compimento dipende dal fatto non compiuto?

Volete incarcerare questo paese, non vi è dubbio. Gli negate la libertà di parola, la libertà di comunicazione, state cominciando a distruggere in fasce la Commissione d'indagine sulle malefatte di quest'ultimo decennio, avete in animo progetti di pari condizione solo a voi favorevoli e, nell'intervallo, come una merenda che intercorre fra una ricca cena ed un lauto pranzo, ci portate questi stuzzichini.

Oltre questa prima parte, inattuabile, perché un esercizio minimo di logica ne esclude persino la lettura, che anch'essa è fastidiosa (ripeto: la valutazione di un fatto viene condizionata da quella di un fatto successivo), vi è di più, come dicono

gli avvocati. Le dichiarazioni di cui abbiamo parlato (di coimputati ed imputati in processi connessi) « possono » essere valutate (in questo caso non è detto « sono valutate ») quando, sulla base di elementi concreti emersi dal dibattito e verificati nel contraddittorio, « risulta che la persona » — anche qui la consecuzione... —, diciamo il dichiarante, « sia stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché si sottragga (...) »: no, semmai affinché « fosse sottratta » (perché è un fatto anteriore, « sottragga » è congiuntivo presente e quindi sposta persino il punto di vista storico dello svolgimento della fattispecie che si deve interpretare). « Che si sottragga »? No, « che si fosse sottratto », oppure « che avesse avuto la volontà di sottrarsi », perché si riferisce al passato, non al presente. Questa è la dignità della norma con la quale si attua un principio costituzionale di tale importanza che, ridotto ai minimi termini, è il seguente: nessuno può essere dichiarato colpevole quando chi lo accusa si è sottratto volontariamente all'esame. Con la furbizia di utilizzare il termine « volontariamente » come grimaldello per forzare il principio costituzionale, si prevede poi l'ipotesi che la persona sia stata minacciata o prezzolata.

Quale mente astensionista può pensare una cosa di questo genere? Potremmo trascurare benissimo tale norma perché essa si infrangerà sicuramente — non voglio « inciampare » anch'io nei congiuntivi — in una Corte costituzionale appena avvertita in base al solo principio di ragionevolezza. E metto da parte, per il momento, le notazioni tecniche che mi sono permesso di esporre.

Siccome, però, anche la Corte costituzionale talvolta, tra il burocratico e il ripetitivo, non dà saggio di grande perspicuità letteraria (in questo caso potrebbe farci temere atti di disattenzione), desidero ricordare il principio di diritto costituzionale — non di *common law* né di diritto processuale nazista — che regge la successione e il concorso di norme, definito della « gerarchia delle fonti ». Almeno